

In sostanza più che badare al giuramento in sè, si bada al fatto della *volontà* di procedere al giuramento la quale volontà, dato che impegna il bene più caro al montanaro, l'onore cioè, non può nascere che dalla certezza di difendere un innocente, e quindi dichiarata, vale di per se stessa come dichiarazione d'innocenza dell'accusato.

Il diritto consuetudinario slavo conosce un'usanza del genere, quella cioè dei « *porotnici* » i quali erano anche dei testimoni garanti che intervenivano a favore o a carico di un individuo accusato di furto, specie se egli era conosciuto come spergiuro.

Il diritto germanico ebbe poi un'istituzione ancor più simile a quella dei *porotë albanesi* e cioè i « *sacramentali* o *conjuratores*. Costoro — come è noto — confermavano o no, giurando o rifiutandosi di giurare, l'attendibilità del giuramento reso dall'accusato per avvalorare la dichiarazione della propria innocenza (Vedere ad esempio « *Lex Burgundionum* » VIII).

Su tale istituto è opportuno tenere presente due considerazioni già accennate nel corso della trattazione fattane.

Innanzitutto esso è indubbiamente ispirato ad altri criteri morali dato che la formula in esso posta, cioè del *nescio* — (poichè in sostanza si giura di non sapere) — impedisce ai *porotë* e all'accusato in specie di avvilirsi a compiere opera di spionaggio per salvare l'altrui o la propria reputazione. Ed in secondo luogo è notevole anche come la sua massima forza si poggi sopra il valore della parola d'onore, il che, dato il conosciuto attaccamento del montanaro alla propria reputazione morale, è la migliore garanzia sulla serietà e bontà del mezzo usato per scoprire la verità.

Date queste caratteristiche che sono proprie del